

VERBALE DI ACCORDO DETASSAZIONE PRODUTTIVITA' 2011

In Bari, il giorno 27/4/2011

Tra la Banca Popolare di Bari rappresentata da Pasquale Lorusso, Direttore Generale, e da Carmine Del Monaco, Dirigente

e le OO.SS. Dircredito, Fabi, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Sinfub e Uilca come sotto rappresentate

premesso che

- a) l'art. 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione - imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6.000 euro lordi - delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato;
- b) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle "somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale";
- c) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che "stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"

tutto ciò premesso, le Parti a tale fine convengono quanto segue:

- 1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- 2) le Parti concordano di replicare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 dicembre 2007 in riferimento ai seguenti istituti:
 - lavoro straordinario (art. 100)
 - lavoro supplementare (art. 31)
 - indennità di turno (art. 96, commi 2 e 6)
 - indennità di reperibilità ed intervento (art. 36)
 - indennità giornaliera nei casi in cui l'orario giornaliero termini oltre le ore 18,15 ed entro le ore 19,15 (art. 95, terzo comma)
 - ore confluite in banca delle ore, qualora le stesse per risoluzione del rapporto di lavoro ovvero per passaggio ai quadri direttivi vengano monetizzate (art. 100)
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni di riposo settimanale (art. 101, comma 3)
 - compenso per le prestazioni svolte nei giorni festivi infrasettimanali, laddove per le prestazioni svolte in tali giornate il lavoratore non chieda di fruire di un corrispondente permesso (art. 101, comma 5)
 - compenso per le prestazioni svolte nelle giornate semifestive oltre il limite delle 5 ore (art. 101, comma 6)
 - eventuale monetizzazione delle festività soppresse e/o delle festività cadenti di domenica
- 3) le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 in applicazione dei predetti istituti consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220;
- 4) la vigenza del presente accordo è comunque correlata all'applicazione del ccnl 8 dicembre 2007

Banca Popolare di Bari

OO.SS.